

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
- Art. 6 Ammontare dell'incentivo

CAPO II REGIMI DI AIUTO

- Art. 7 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
- Art. 8 Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008
- Art. 9 Contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) 800/2008

CAPO III SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 10 Regole generali sulle spese ammissibili
- Art. 11 Incentivi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione del manager a tempo e per la certificazione di spesa
- Art. 12 Incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e manager a tempo
- Art. 13 Incentivi per progetti di ricerca
- Art. 14 Incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico
- Art. 15 Divieto di cumulo

CAPO IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 16 Procedimento
- Art. 17 Presentazione delle domande
- Art. 18 Sicurezza sul lavoro
- Art. 19 Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande
- Art. 20 Istruttoria delle domande
- Art. 21 Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo

CAPO V OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

- Art. 22 Obblighi del beneficiario
- Art. 23 Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni

CAPO VI NORME FINALI

- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Norma transitoria
- Art. 26 Abrogazioni
- Art. 27 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Art. 2 (Beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi sono le piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, nel rispetto delle esclusioni settoriali e per tipologia di aiuto previste dal capo II.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento

della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

3. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda di contributo.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 4/2005, relativamente alle nozioni di:

- a) crescita dimensionale per via interna;
- b) crescita dimensionale per via esterna;
- c) business plan;
- d) economie di scala tecnologiche;
- e) economie di scala gestionali;
- f) indice di indipendenza finanziaria;
- g) processi di internazionalizzazione;
- h) processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi;
- i) spin off;
- j) staff ratio;
- k) start up;
- l) manager a tempo;
- m) meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

3. Per attività di sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo

costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Per formazione specifica si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

5. Per formazione generale si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

6. Per lavoratore svantaggiato si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, a livello nazionale, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

7. Per organismo di ricerca si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico, o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Art. 4
(Oggetto)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono rivolti a favorire l'adozione, da parte delle PMI beneficiarie, di misure di politica industriale idonee a supportare la realizzazione di progetti di sviluppo competitivo finalizzati a uno o più dei seguenti obiettivi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 4/2005:

- a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;
- b) a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle PMI regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;
- c) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;
- d) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;
- e) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;
- f) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;
- g) a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;
- h) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;
- i) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurre l'impatto ambientale;
- j) alla valorizzazione della responsabilità sociale dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- k) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
- l) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:
 - 1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;
 - 2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.

2. Ai fini dei relativi progetti di sviluppo competitivo, si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di diciotto mesi al momento della presentazione della domanda di contributo.

3. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo sono individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 4/2005:

- a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business plan e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, Ezit e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

Art. 5

(Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese)

1. Gli incentivi sono concessi ed erogati dal soggetto gestore a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 4/2005, di seguito denominato Fondo.

2. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità del Fondo, possono essere accolte con i fondi successivamente stanziati a favore del Fondo.

Art. 6

(Ammontare dell'incentivo)

1. L'incentivo concesso alla singola impresa è pari alla somma degli incentivi in conto capitale previsti dal Capo III, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'ammontare minimo dell'incentivo è pari a 50.000,00 euro, quello massimo è pari a 500.000,00 euro.

3. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere superato solamente nel caso di progetti che abbiano ottenuto il punteggio massimo previsto e sulla base di uno specifico motivato giudizio espresso dalla Commissione nominata ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 della legge regionale 4/2005.

4. Il limite minimo di cui al comma 2 è ridotto di 20.000,00 euro per i progetti presentati da microimprese.

CAPO II REGIMI DI AIUTO

Art. 7

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)

1. contributi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione e le prestazioni del manager a tempo e per la certificazione di spesa previsti dall'articolo 11 sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.

3. L'allegato A è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto dal comma 4, alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

Art. 8

(Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008)

1. I contributi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali, manager a tempo, progetti di ricerca e meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dagli articoli 12, 13 e 14, comma 1, lettere a) e b) sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

3. L'allegato B è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Non è prevista la concessione di aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

5. Non è prevista la concessione di aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda.

Art. 9

(Contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) 800/2008)

1. I contributi per meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dall'articolo 14 comma 1, lettera c) sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che eccedano la soglia prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

CAPO III

SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 10

(Regole generali sulle spese ammissibili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della domanda stessa.

2. Ai fini del comma 1, si ha riguardo alla data del timbro apposto dal soggetto gestore all'atto di ricevimento della domanda, ovvero, in caso di invio tramite raccomandata, alla data del timbro postale.

3. In caso di contratto di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con l'inizio dell'esecuzione dello stesso.

4. Non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa.

5. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA e di spese notarili.

Art. 11

(Incentivi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione del manager a tempo e per la certificazione di spesa)

1. Ai fini di agevolare il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'articolo 4, comma 3, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda per i servizi forniti da consulenti esterni per la redazione dello schema di business plan da allegare alla domanda stessa e per l'individuazione del manager a tempo.

2. Al fine di agevolare il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), sono ammissibili, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, le spese relative alle prestazioni rese dal manager a tempo.

3. Ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa prevista dallo stesso articolo 41 bis per la rendicontazione di incentivi a imprese.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

Art. 12

(Incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e manager a tempo)

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'articolo 4 comma 3 lett. a) e b) sono ammissibili le spese dei relativi servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda.

2. Ai sensi del comma 1 sono ammissibili a contributo anche i costi per i servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda per la redazione del business plan e l'individuazione del manager a tempo.

3. I servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

Art. 13

(Incentivi per progetti di ricerca)

1. Al fine di favorire il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'articolo 4 comma 3 lett. c), sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale o di attività di sviluppo sperimentale che risultino strettamente correlati a progetti di sviluppo competitivo rivolti alla realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 4, comma 1:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
- c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- e) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- f) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:
 - 1) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
 - 2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - 3) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore:

- a) per i progetti di ricerca industriale:
 - al 60 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - al 70 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese;
- b) per le attività di sviluppo sperimentale:
 - al 35 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - al 45 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese;
- c) qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria rientra, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

3. L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 2 è elevata del 15 per cento per i progetti che comportano una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto;
- b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale organismo.

4. Ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista dal comma 3:

- a) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;
- b) nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

Art. 14

(Incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico)

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale individuati dall'articolo 4, comma 3, lettera d) sono ammissibili in particolare le seguenti spese:

- a) costi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c) per collaborazioni e partnership su progetti congiunti con Università, parchi scientifici e tecnologici e centri di ricerca, nell'ambito dei progetti incentivati ai sensi dell'articolo 13;
- b) costi di cui all'articolo 13 comma 1 lettera f) connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo, anche al di fuori dei progetti incentivati ai sensi dell'articolo 13;
- c) nei limiti previsti dal comma 2, costi di riqualificazione dell'organico, costi relativi allo sviluppo di tirocini formativi, costi di utilizzo di ricercatori a tempo, costi per la partecipazione ad eventi convegnistici e fieristici la cui specifica attinenza al progetto deve essere dettagliatamente documentata nella relazione presentata unitamente alla rendicontazione.

2. I costi di cui al comma 1 lettera c) devono essere strettamente connessi alle caratteristiche tecnologiche del progetto di sviluppo competitivo presentato o

specificamente rientranti nel programma di sviluppo e potenziamento di competenze manageriali e devono essere altresì riconducibili alle seguenti spese, documentate, trasparenti e elencate separatamente per voci dal beneficiario:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre spese correnti come materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) a e); possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le spese di cui al comma 1 lettera a) sono ammissibili nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 13 alle condizioni ivi previste.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1 lettera b) non può essere superiore all'intensità di aiuto fissata dall'articolo 13 per le corrispondenti attività di ricerca e sviluppo all'origine dei diritti di proprietà industriale.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1 lettera c) non può essere superiore:

- a) per la formazione specifica:
 - al 35 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - al 45 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese.
- b) per la formazione generale:
 - al 70 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - al 80 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese.

6. Nel limite massimo dell'80 per cento, l'intensità dell'incentivo prevista dal comma 5 è elevata di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati e disabili.

7. Nei casi in cui il progetto presentato preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica di cui al comma 5, lettera a).

Art. 15 (Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatta eccezione per le garanzie

concesse a titolo di de minimis nel rispetto dei massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, nonché per gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modifiche.

2. La cumulabilità degli incentivi previsti dal presente regolamento con quelli di cui alla legge 296/2006, si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti alla data dell'1 gennaio 2009.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente regolamento non esclude l'applicazione dell'articolo 26 della legge regionale 26/2005.

CAPO IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 16 (*Procedimento*)

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, come previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. La percentuale di risorse da destinare annualmente alle piccole e alle medie imprese è fissata rispettivamente nel 60% e nel 40%.

3. Annualmente, in base all'esito delle istruttorie sulle domande presentate ed ai progetti di sviluppo competitivo, ed in relazione all'effettivo assorbimento di risorse sulle quote di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la deroga ai predetti limiti percentuali, al fine di garantire il massimo grado di utilizzo delle risorse e di finanziamento dei progetti valutati positivamente.

Art. 17 (*Presentazione delle domande*)

1. Gli interessati presentano domanda di contributo al soggetto gestore prima dell'avvio della relativa iniziativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le domande di ammissione all'incentivo devono contenere:

- a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in uno schema di business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 4, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;
- b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 4, comma 3, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:
 - 1) della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo;
 - 2) del nominativo e del curriculum del manager a tempo eventualmente individuato;
 - 3) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;
- c) la documentazione delle spese preventivate per il ricorso alle misure di cui all'articolo 4 comma 3, per la stesura del business plan e per la certificazione della spesa;
- d) la documentazione delle spese eventualmente sostenute ai sensi dell'articolo 11, comma 1 per la redazione dello schema di business plan allegato alla domanda e per l'individuazione del manager a tempo;
- e) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa;
- f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal relativo codice ISTAT;
- g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- h) per gli incentivi concessi in regime de minimis di cui all'articolo 11, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 7, comma 5;
- i) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 2, comma 3.

Art. 18

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, da allegare all'istanza di contributo come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g).

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Art. 19

(Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande)

1. I contributi sono concessi dal soggetto gestore sulla base dell'attività di istruttoria e valutazione tecnica delle domande svolta mediante la Commissione nominata ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 della legge regionale 4/2005. La sede della Commissione è presso il soggetto gestore. I componenti della Commissione rimangono in carica per un periodo di tre anni.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal componente più anziano della Commissione stessa.

3. L'avviso di convocazione è spedito a ciascun membro della Commissione almeno 4 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso può essere comunicato anche telegraficamente o tramite e-mail, almeno due giorni prima di tale data.

4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni della Commissione sono prese sulla base dei parametri di valutazione di cui agli allegati C ed D al presente regolamento, fissati in base ai criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005.

Art. 20

(Istruttoria delle domande)

1. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande e deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 4, comma 3, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. L'istruttoria avviene sulla base dei criteri predeterminati, rispettivamente per le imprese spin off e start up e per le imprese in funzionamento, dagli allegati C ed D al presente regolamento, che consentono la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione

degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.

3. In particolare, l'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla preesistente configurazione organizzativa, strategica e gestionale nonché sulla preesistente situazione economico - finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005, come specificati nei parametri di valutazione di cui agli allegati C ed D al presente regolamento, da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 4, comma 3. Viene data priorità ai progetti che presentino i migliori indicatori.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che ricevono un punteggio finale totale non inferiore a 40.

5. L'intensità degli incentivi connessi alle diverse specifiche tipologie di spesa ammissibili a finanziamento e comprese nel progetto viene fissata in misura proporzionale all'intensità massima prevista dal Capo III del presente Regolamento, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto, secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto:

- a) punteggio totale finale da 40 a 50: 75% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- b) punteggio totale finale da 51 a 60: 80% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- c) punteggio totale finale da 61 a 70: 85% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- d) punteggio totale finale da 71 a 80: 90% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- e) punteggio totale finale da 81 a 90: 95% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- f) punteggio totale finale da 91 a 100: 100% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento.

6. Fatta salva la possibilità di proroga fissata ai sensi della convenzione di cui all'articolo 7 comma 10 della legge regionale 4/2005, l'istruttoria viene svolta entro il termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione della domanda, ovvero dalla successiva presentazione del business plan.

7. Ove la domanda sia presentata corredata dello schema di business plan, l'inoltro del business plan definitivo avviene entro sei mesi dalla presentazione della domanda, pena la decadenza della stessa.

8. Il soggetto gestore può richiedere all'impresa qualsiasi documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e può effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, fatto salvo

l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

9. All'atto della concessione del contributo, ai fini della verifica del rispetto del limite de minimis previsto dall'articolo 7, comma 4, l'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

10. L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 21

(Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo)

1. Il beneficiario deve concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare la relativa documentazione di spesa nel termine stabilito dal soggetto gestore. all'atto della concessione dell'incentivo in relazione ai tempi di svolgimento del progetto e decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Gli incentivi sono erogati dal soggetto gestore.

3. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari devono presentare al soggetto gestore idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000, unitamente ad una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo competitivo redatta secondo formulari che saranno forniti dal soggetto gestore.

4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 e successive modifiche, gli incentivi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70% dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

CAPO V

OBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 22

(Obblighi del beneficiario)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan ammesso a contributo.

2. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, al soggetto gestore, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo.

3. Devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:

- a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;
- b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;
- c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.

4. La Commissione valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie ai sensi dei commi 2 e 3 e provvede a predisporre gli elementi:

- a) per la revoca e la rideterminazione, da parte del soggetto gestore, degli incentivi in caso di inadempimento totale o parziale, qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi;
- b) per l'autorizzazione da parte del soggetto gestore delle variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, quando le stesse non alterano in maniera determinante il progetto di sviluppo competitivo pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 comma 1 e non comportano variazioni significative oltre al 20 per cento in diminuzione degli indicatori valutati in sede istruttoria.

Art. 23

(Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Gli incentivi sono revocati qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.

3. Qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 20, comma 2, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, gli incentivi sono revocati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

5. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 24
(*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dal capo I della legge regionale 4/2005 e dalla legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

Art. 25
(*Norma transitoria*)

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2009, per i quali non è stato adottato il provvedimento di concessione.

2. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 316, continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data dell'1 gennaio 2009, è già stato adottato il provvedimento di concessione.

Art. 26
(*Abrogazioni*)

1. Il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 316 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 2009.

Art. 27
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione con effetto a partire dall'1 gennaio 2009 e resta in vigore per i rispettivi regimi di aiuto nei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006, e nei limiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3 e dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Allegato A (Riferito all'art. 7)

Regime di aiuto de minimis. settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Allegato B (Riferito all'art. 8)

Regime di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione;
 - b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Per prodotti agricoli si intendono:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri).
 - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).
5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività..
6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
 - d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Allegato C (Riferito all'articolo 19, comma 5 ed all'articolo 20, commi 2 e 3)

Parametri di valutazione ex art. 7 LR. 4/2005 Spin off e Start up

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
TASSO DI INNOVAZIONE DELLA BUSINESS IDEA E POTENZIALE IMPATTO SOCIO-ECONOMICO	min 0 - max 40	
Descrizione business idea	min 0 - max 3	
Innovatività rispetto ai prodotti/servizi già sul mercato	min 0 - max 7	

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
Stadio di sviluppo della B.I.	min 0 - max 3	
Tutela della proprietà intellettuale	min 0 - max 5	
Creazione di occupazione	min 0 - max 7	
Impulso all'imprenditorialità e all'occupazione giovanile e femminile	min 0 - max 3	
Grado di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di università, PST e centri di ricerca	min 0 - max 3	
Grado di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di imprese regionali esistenti	min 0 - max 3	
Impulso allo sviluppo di settori science-based	min 0 - max 6	
ATTRATTIVITA' MERCATO DI RIFERIMENTO	min 0 - max 20	
Analisi sull'andamento del mercato di riferimento	min 0 - max 6	
Identificazione e quantificazione potenziali clienti	min 0 - max 7	
Identificazione e quantificazione dei principali concorrenti	min 0 - max 7	
BUSINESS MODEL	min 0 - max 10	
FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	min 0 - max 30	
Analisi e quantificazione degli investimenti previsti	min 0 - max 7	
Analisi e quantificazione dei finanziamenti richiesti	min 0 - max 7	
Individuazione della redditività prevista (ROI)	min 0 - max 6	
Identificazione e quantificazione delle principali voci di costo	min 0 - max 5	
Identificazione e quantificazione dei ricavi previsti	min 0 - max 5	
GIUDIZIO COMPLESSIVO	min 0 - max 100	

punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo pari a: 40 punti

Si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 18 mesi al momento della presentazione della domanda.

Allegato D (Riferito all'articolo 19, comma 5 ed all'articolo 20, commi 2 e 3)

Parametri di valutazione ex art. 7 L.R. 4/2005 Imprese in funzionamento

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO Ponderazione	PUNTEGGIO
A. INDICATORI QUANTITATIVI - di impatto	min 0 - max 60	
1. Crescita del fatturato di cui : · Crescita del fatturato estero · Crescita del fatturato derivante da innovazioni nell'offerta: A. Prodotti/servizi completamente nuovi per il mercato di riferimento/settore di attività ("innovazioni radicali") B. Prodotti/servizi nuovi che migliorano l'offerta esistente sul mercato di riferimento ("innovazioni incrementali") C. Prodotti/servizi nuovi per l'impresa/con i quali l'impresa entra in un mercato esistente		
2. Crescita del ROI		
3. Free cash flow		
4. Riduzione dei costi di gestione		
5. Riduzione dei costi di produzione		
6. Aumento dell'organico		
7. Aumento dello staff ratio		
8. Indice di indipendenza finanziaria		
TOTALE VALUTAZIONI QUANTITATIVE		

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO Ponderazione	PUNTEGGIO
B. INDICATORI QUALITATIVI - Potenziali strategici	min 0 - max 40	
b1. Assetti strategici e organizzativi	min 0 - max 15	
1.Strategie di crescita		
1.1 Crescita per vie interne: progetti di fusione e/o acquisizione		
1.2 Crescita per vie esterne: progetti di accordo di tipo equity		
1.3 Crescita per vie esterne: progetti di accordo di tipo non-equity		
2. Strategie Organizzative		
2.1 Introduzione di sistemi operativi		
2.2 Costituzione di nuove funzioni aziendali formalizzate		
2.3 Avvio o completamento di processi di certificazione secondo standard di qualità		
2.4 Razionalizzazione dei processi organizzativi e di gestione attraverso investimenti in infrastrutture ICT-based		
2.5 Sviluppo partnership con Università, PST e centri di ricerca		
2.6 Grado di innovazione del progetto (di prodotto, processo, mercato, servizio) rispetto all'assetto d'impresa preesistente		
b2. Sviluppo delle risorse umane	min 0 - max 10	
3.1 Acquisizione di personale qualificato - impiego di ricercatori		
3.2 Sviluppo di competenze manageriali, formazione a livello imprenditoriale e dei dirigenti - interventi formativi; numero di ore e interventi previsti		
3.3 Forme contrattuali di impiego: percentuale di contratti a tempo indeterminato		
3.4 Riqualificazione e re-inserimento del personale femminile; percentuale di contratti "flessibili" che rispettano il work-life balance		
b3. Sviluppo dei rapporti con il mercato	min 0 - max 15	
4.1 Presidio organizzativo e strategico dei mercati finali		
4.2 Sviluppo di sistemi informativi di marketing		
4.3 Sviluppo di sistemi di promozione e di branding		
TOTALE VALUTAZIONE QUALITATIVA		
GIUDIZIO COMPLESSIVO VALUTAZIONE D'IMPATTO DEL PROGETTO SULLO SVILUPPO STRATEGICO DELL'IMPRESA	min 0 - max 100 Espresso in % rispetto al giudizio complessivo	

Il punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo è: 40